

Nota illustrativa della direttiva sulla separazione contabile

Nell'ambito dei compiti di indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, c.d. TUSP) attribuiti alla Direzione VIII del Dipartimento del tesoro, individuata quale "Struttura di monitoraggio" con DM del 16 maggio 2017, il medesimo decreto (art. 15, comma 2) ha previsto l'adozione di direttive sulla separazione contabile e la verifica del loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

Tenuto conto della disposizione contenuta nell'art. 6, comma 1, del TUSP, che testualmente recita: "Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi...adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività", la Struttura ha predisposto uno schema di direttiva rivolto alle società a controllo pubblico di cui al suddetto comma 1.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del TUSP, la direttiva sulla separazione contabile persegue l'obiettivo di rappresentare uno strumento utile tanto agli Enti pubblici soci delle società di cui al citato art. 6, comma 1, del TUSP, sia ai soggetti istituzionalmente deputati a vigilare sul rispetto dei principi di concorrenza.

Per non aggravare gli oneri informativi a carico delle società destinatarie della direttiva, eventualmente già previsti da altra normativa, si è ritenuto opportuno porre in **pubblica consultazione** il citato schema di direttiva attraverso il sito istituzionale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di acquisire suggerimenti e osservazioni da parte dei potenziali destinatari e di tutti gli altri soggetti interessati, considerato anche che la numerosità delle menzionate società sarà nota soltanto a seguito dell'elaborazione dei dati che le Pubbliche Amministrazioni comunicheranno alla Struttura, in occasione dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

Attraverso la pubblica consultazione, i soggetti interessati sono invitati a comunicare alla Struttura gli eventuali sistemi di contabilità separata già adottati, in virtù di altre disposizioni normative.

Ferma restando l'obbligatorietà della separazione contabile di cui al citato art. 6, comma 1, del TUSP, lo schema di direttiva predisposto da questa Struttura definisce le regole per un sistema di rendicontazione delle voci economiche e patrimoniali, al fine di evitare il trasferimento incrociato di risorse tra attività protette da diritti speciali o esclusivi e attività svolte in regime di economia di mercato (in merito si veda l'**articolo 3** dello schema di direttiva).

In via preliminare, nella definizione del citato schema, la Struttura ha preso in considerazione le direttive in materia di separazione contabile adottate da alcune Autorità di regolazione, che – sebbene rispondano ad esigenze di natura regolatoria – potrebbero configurarsi come un significativo precedente.

Lo schema di direttiva ha tenuto conto anche di quanto previsto dal D.Lgs. n. 333/2003, adottato in recepimento della Direttiva 2000/52/CE, che si rivolge solo ad alcune delle società destinatarie della presente direttiva¹ e individua espressamente tra le proprie finalità quella di:

- assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche mediante idonea documentazione relativa alle assegnazioni di risorse pubbliche a favore delle imprese pubbliche interessate, direttamente o per il tramite di altre imprese pubbliche o di altri enti finanziari; e di documentare l'impiego effettivo di tali risorse pubbliche (art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 333/2003).
- assicurare, salvo l'applicazione delle specifiche norme comunitarie, che la struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata risulti correttamente documentata da tale contabilità. Di conseguenza, devono emergere chiaramente: a) i costi e i ricavi relativi alle distinte attività; b) i metodi dettagliati con i quali detti costi e ricavi sono imputati o attribuiti alle distinte attività (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 333/2003).

Di seguito una breve descrizione del contenuto di ciascun articolo.

L'**articolo 1** precisa l'ambito di applicazione della direttiva, individuato dall'art. 6, comma 1, del TUSP, ribadendo come l'adozione di un sistema di separazione contabile rappresenti una deroga all'obbligo di separazione societaria ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, della Legge n. 287/1990. L'imposizione della separazione contabile e non strutturale risiede, infatti, nella volontà di evitare la creazione di ulteriori società, in coerenza con l'impostazione complessiva del TUSP.

L'**articolo 2** individua le definizioni utili all'applicazione della direttiva, in coerenza con i principi desumibili dalla normativa nazionale e comunitaria.

Con riferimento alla definizione di società a controllo pubblico, si rinvia all'orientamento pubblicato da questa Struttura in data 15 febbraio 2018, disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.dt.mef.gov.it.

L'**articolo 3**, come già riportato, enuncia la finalità della direttiva di cui trattasi.

¹ L'obbligo di tenere una contabilità separata non si applica alle imprese il cui fatturato netto annuo sia inferiore a 40 milioni di euro negli ultimi due esercizi finanziari precedenti a quello di assegnazione delle risorse pubbliche, nonché è stato parimenti escluso per le imprese la cui attività esercita limitati effetti potenziali sugli scambi tra gli Stati membri e laddove per la prestazione di SIEG il compenso sia stato determinato mediante una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.

L'**articolo 4** individua i criteri attraverso cui la società individua la struttura della propria contabilità separata, da costruirsi individuando:

- a) le singole *attività* in cui il processo produttivo può essere frazionato in una logica di impresa separata;
- b) per ciascuna *attività* di cui alla precedente lettera a), distinguendo i **comparti** caratterizzati da una produzione protetta da diritti speciali o esclusivi dai **comparti** legati a produzioni effettuate secondo criteri di mercato.

L'**articolo 5** individua elenchi di servizi comuni e di funzioni operative condivise di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima direttiva.

Fermo restando l'obbligo per la società di tenere la contabilità separata per le singole attività e i singoli comparti, al fine di rispettare il dettato normativo del citato art. 15, comma 2, del TUSP, l'**articolo 6** prevede la pubblicazione delle risultanze della contabilità separata relative a ciascun comparto protetto da diritti speciali o esclusivi, contestualmente ai documenti e agli allegati di bilancio.

Gli **articoli dal 7 all'11** dello schema di direttiva forniscono alcune indicazioni utili alla compilazione dei conti annuali separati che le società devono predisporre e sottoporre al revisore contabile per l'asseverazione. In particolare:

- l'**articolo 7** indica i criteri per l'imputazione delle voci economiche e patrimoniali del bilancio alle singole attività svolte che siano protette da diritti speciali o esclusivi;
- l'**articolo 8** individua i documenti di contabilità separata che la società deve predisporre e che saranno sottoposti all'asseverazione del revisore contabile;
- l'**articolo 9** definisce i criteri di valorizzazione delle transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra le singole funzioni operative condivise nell'ambito di diversi comparti;
- l'**articolo 10** concerne l'attribuzione, ai singoli comparti, dei costi e dei ricavi delle singole funzioni operative condivise e dei singoli servizi comuni;
- l'**articolo 11** disciplina la valorizzazione delle transazioni interne tra attività nell'ambito dello stesso soggetto.

L'**articolo 12** richiama gli elementi essenziali che la nota di commento ai conti annuali separati deve contenere, mentre l'**articolo 13** definisce il contenuto dell'analisi che deve effettuare il revisore contabile.

Da ultimo, l'**articolo 14** precisa che la direttiva si applica con riferimento agli elementi contabili dei bilanci relativi agli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.